

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2018

384/2018/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AGLI ALLEGATI A.4, A.11, A.17, A.53 E A.68 AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE PREDISPOSTO DA TERNA S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1027^a del 12 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica: regolamento RfG – *Requirements for Generators* (di seguito: regolamento RfG);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea del 2 agosto 2017 che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione europea del 23 novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel), di avvio di un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall'Autorità nel Quadro strategico 2015-2018 e con la normativa europea in materia in corso di evoluzione;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel), recante "Prima apertura del mercato per il servizio di dispacciamento alla domanda elettrica e alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo, tramite l'istituzione di progetti pilota in vista della costituzione del testo integrato dispacciamento elettrico (TIDE) coerente con il *balancing code* europeo";
- il Testo Integrato Connessioni Attive (di seguito: TICA), da ultimo modificato con la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 581/2017/R/eel;
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera di Terna del 28 maggio 2018, prot. Autorità 16972 del 28 maggio 2018 (di seguito: lettera del 28 maggio 2018) recante le versioni aggiornate dei seguenti allegati:
 - l'Allegato A.4 al Codice di rete, recante "*Criteri generali di protezione delle reti a tensione uguale o superiore a 110 kV*" (di seguito: Allegato A.4);
 - l'Allegato A.11 al Codice di rete, recante "*Criteri generali per la taratura delle protezioni delle reti a tensione uguale o superiore a 110 kV*" (di seguito: Allegato A.11);
 - l'Allegato A.17 al Codice di rete, recante "*Centrali eoliche- Condizioni generali di connessione alle reti AT Sistemi di protezione regolazione e controllo*" (di seguito: Allegato A.17);
 - l'Allegato A.53 al Codice di rete, recante "*Caratteristiche tecniche e funzionali degli apparati equilibratori di carico*" (di seguito: Allegato A.53);
 - l'Allegato A.68 al Codice di rete, recante "*Centrali fotovoltaiche- Condizioni generali di connessione alle reti AT Sistemi di protezione regolazione e controllo*" (di seguito: Allegato A.68);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21).

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Esso, tra l'altro, evidenzia che, per garantire la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un'interpretazione comune dei requisiti applicabili ai connettenti (siano essi impianti di produzione o unità di consumo). Tali requisiti, che contribuiscono a mantenere, preservare e ripristinare la sicurezza del sistema al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica all'interno delle aree sincrone e tra di esse, nonché a conseguire l'efficienza in termini di costi, dovrebbero essere considerati questioni transfrontaliere relative alla rete e questioni relative all'integrazione del mercato. Da ciò deriva l'opportunità di definire norme armonizzate sulla connessione alla rete allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l'integrazione delle energie rinnovabili, incentivare la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori;
- sulla base del regolamento 714/2009, la Commissione europea ha emanato, tra l'altro, il regolamento RfG. Esso istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione degli impianti di generazione di energia elettrica, vale a dire i gruppi di generazione sincroni, i parchi di generazione e i parchi di generazione offshore, al sistema interconnesso. Esso contribuisce ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio della medesima Unione europea. Il regolamento stabilisce inoltre obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di generazione di energia elettrica, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione europea;
- il regolamento RfG è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, è entrato in vigore il 17 maggio 2016 e troverà applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019 (tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) per i "nuovi" gruppi di generazione, come meglio dettagliato nell'articolo 3 del medesimo regolamento;
- l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento RfG prevede che, "*Salvo disposizione contraria, i requisiti relativi alla connessione di cui al presente regolamento si applicano ai nuovi gruppi di generazione ritenuti significativi ai sensi dell'articolo 5*";
- l'articolo 5 del regolamento RfG individua, in funzione del livello di tensione nel loro punto di connessione e della loro potenza massima, 4 categorie in cui far ricadere i gruppi di generazione significativi: gruppi di tipo A, gruppi di tipo B,

gruppi di tipo C e gruppi di tipo D, demandando ai *Transmission System Operator* (TSO) nazionali di individuare le soglie relative alla potenza massima per i gruppi di generazione di tipo B, C e D e di sottoporre tali proposte all'approvazione dell'Autorità di regolamentazione nazionale;

- l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento RfG prevede che “*Ai gruppi di generazione esistenti non si applicano i requisiti di cui al presente regolamento, tranne nel caso in cui:*
 - a) *un gruppo di generazione di tipo C o di tipo D sia stato modificato a tal punto da rendere necessaria una sostanziale revisione del suo contratto di connessione secondo la procedura descritta di seguito: i) i titolari degli impianti di generazione di energia che intendono effettuare un intervento di ammodernamento o un intervento di sostituzione di apparecchiature che abbia un impatto sulle prestazioni tecniche del gruppo di generazione comunicano in anticipo i propri piani al gestore di sistema pertinente; ii) se ritiene che la portata dell'intervento di ammodernamento o di sostituzione delle apparecchiature sia tale da richiedere un nuovo contratto di connessione, il gestore di sistema ne dà notifica alla competente autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro; e iii) la competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide se è necessario rivedere il contratto di connessione esistente o stipularne uno nuovo e stabilisce quali requisiti del presente regolamento sono applicabili;*
 - b) *un'autorità di regolamentazione o, se del caso, uno Stato membro decida di vincolare un gruppo di generazione esistente al rispetto di tutti o di alcuni dei requisiti di cui al presente regolamento, a seguito di una proposta presentata dal pertinente TSO [...]*”;
- l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento RfG prevede, tra l'altro, che “*Ai fini del presente regolamento, un gruppo di generazione è considerato esistente se:*
 - a) *è già connesso alla rete alla data di entrata in vigore del presente regolamento [17 maggio 2016, NdR]; oppure*
 - b) *il titolare dell'impianto di generazione ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali entro due anni [17 maggio 2018, NdR] dall'entrata in vigore del regolamento. Il titolare dell'impianto di generazione è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO entro 30 mesi [17 novembre 2018, NdR] dall'entrata in vigore del regolamento.*

La notifica trasmessa dal titolare dell'impianto di generazione al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO indica almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche dei macchinari di generazione principali da costruire, assemblare o acquistare. Uno Stato membro può prevedere che in determinate circostanze l'autorità di regolamentazione possa stabilire se il gruppo di generazione debba essere considerato esistente o nuovo.”.

CONSIDERATO CHE:

- affinché il regolamento RfG possa trovare in Italia la sua piena applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019, si rende necessario aggiornare la regolazione vigente, con particolare riferimento alle condizioni tecniche per la connessione. Occorre, in particolare, aggiornare il TICA, nonché il Codice di rete di Terna, la Norma CEI 0-16 e la Norma CEI 0-21 nelle parti che afferiscono alle condizioni tecniche per la connessione, qualora dovessero emergere elementi in contrasto con il predetto regolamento europeo;
- l’Autorità con la deliberazione 67/2017/R/eel ha avviato un procedimento finalizzato, tra l’altro, all’implementazione in Italia del regolamento RfG, integrandolo nella regolazione vigente e prevedendo che tale procedimento si concluda in tempo utile affinché il richiamato regolamento europeo possa trovare piena efficacia entro il 27 aprile 2019;
- Terna, con la lettera del 28 maggio 2018, nell’ambito della procedura di aggiornamento ordinario di cui al paragrafo 14.2 del Codice di rete, ha inviato all’Autorità, per le valutazioni di propria competenza, le proposte di modifica degli Allegati A.4, A.11, A.17, A.53 e A.68 al medesimo Codice di rete;
- l’Allegato A.4 al Codice di rete costituisce una raccolta di prescrizioni tecniche che definiscono i criteri generali di protezione delle reti del sistema elettrico a tensione uguale o superiore a 110 kV. Le prescrizioni dell’Allegato A.4 si applicano:
 - agli impianti (stazioni e linee) costituenti la RTN;
 - agli impianti di produzione e consumo direttamente connessi alla RTN o indirettamente connessi alla RTN per il tramite di una porzione di rete con tensione nominale pari o superiore a 110 kV;
 - agli impianti delle reti di distribuzione a tensione uguale o superiore a 110 kV, connesse alla RTN e con essa interoperanti;
- l’Allegato A.11 al Codice di rete definisce i criteri generali per la taratura delle protezioni delle reti del sistema elettrico a tensione uguale o superiore a 110 kV, prendendo in esame le protezioni installate nei gruppi di generazione, nei sistemi di sbarre, nelle linee elettriche, nei trasformatori di interconnessione e nei trasformatori di distribuzione e considerando anche le richiuse automatiche rapide e lente nelle linee elettriche. Le prescrizioni dell’Allegato A.11 si applicano:
 - agli impianti (stazioni e linee) costituenti la RTN;
 - agli impianti di produzione e consumo direttamente connessi alla RTN o indirettamente connessi alla RTN per il tramite di una porzione di rete con tensione nominale pari o superiore a 110 kV;
 - agli impianti delle reti di distribuzione a tensione uguale o superiore a 110 kV, connesse alla RTN e con essa interoperanti;
- l’Allegato A.17 al Codice di rete descrive i requisiti obbligatori per la connessione (connessione diretta alla RTN o indiretta alla RTN per il tramite di una porzione di rete con tensione nominale pari o superiore a 110 kV) degli impianti eolici in termini di caratteristiche funzionali dei sistemi di protezione, regolazione e controllo, necessarie affinché il funzionamento dei medesimi impianti eolici risulti

compatibile con le esigenze di sicurezza del sistema elettrico. Più in particolare descrive:

- le caratteristiche generali di impianto e il campo di funzionamento necessari per la connessione alle reti AT;
 - le caratteristiche dei sistemi di protezione ai fini del funzionamento in sicurezza del sistema elettrico;
 - le caratteristiche dei sistemi di regolazione e gestione che gli impianti eolici devono garantire in condizioni normali e in emergenza;
 - i requisiti di visibilità sul sistema di controllo di Terna e di monitoraggio degli impianti;
- l'Allegato A.53 al Codice di rete descrive le caratteristiche tecniche e funzionali degli apparati equilibratori di carico per l'attuazione del Piano di Alleggerimento, sistema di difesa a intervento automatico, nello stato di funzionamento in emergenza del sistema elettrico, principalmente caratterizzato da separazioni di rete. Le prescrizioni dell'Allegato A.53 riguardano gli apparati che costituiscono e attuano il Piano di Difesa e il sistema di protezione della rete elettrica e che sono presenti nelle cabine primarie della rete di distribuzione, negli impianti di produzione e nelle stazioni della RTN;
 - l'Allegato A.68 al Codice di rete descrive i requisiti obbligatori per la connessione (connessione diretta alla RTN o indiretta alla RTN per il tramite di una porzione di rete con tensione nominale pari o superiore a 110 kV) degli impianti fotovoltaici in termini di caratteristiche funzionali dei sistemi di protezione, regolazione e controllo, necessarie affinché il funzionamento dei medesimi impianti fotovoltaici risulti compatibile con le esigenze di sicurezza del sistema elettrico. Più in particolare descrive:
 - le caratteristiche generali di impianto e il campo di funzionamento necessari per la connessione alle reti AT;
 - le caratteristiche dei sistemi di protezione ai fini del funzionamento in sicurezza del sistema elettrico;
 - le caratteristiche dei sistemi di regolazione e gestione che gli impianti fotovoltaici devono garantire in condizioni normali e in emergenza;
 - i requisiti di visibilità sul sistema di controllo di Terna e di monitoraggio degli impianti;
 - le modifiche ai predetti Allegati proposte da Terna rispondono all'esigenza di adeguare le prescrizioni tecniche ivi contenute all'evoluzione tecnologica e, per quanto riguarda gli Allegati A.17 e A.68, anche al regolamento RfG. Tali modifiche, prima dell'invio all'Autorità, sono state sottoposte da Terna alla consultazione degli operatori interessati, nonché alla valutazione del Comitato di Consultazione, ai sensi del paragrafo 14.2.4 del Codice di rete;
 - con riferimento agli Allegati A.4, A.11 e A.53, gli operatori interessati hanno sostanzialmente condiviso le modifiche proposte da Terna, ovvero richiesto alcune modifiche puntuali che sono state accolte da Terna e già integrate nella versione dei medesimi Allegati trasmessa all'Autorità per l'approvazione;

- con riferimento all'Allegato A.17, gli operatori interessati hanno richiesto a Terna di apportare alcune modifiche per lo più relative all'applicazione delle prescrizioni dell'Allegato agli impianti esistenti (paragrafo 2) e alle prescrizioni inerenti le funzionalità richieste agli impianti eolici (paragrafo 8). Molte delle osservazioni presentate sono state accolte da Terna che ha provveduto a modificare conseguentemente l'Allegato A.17 prima della sua trasmissione all'Autorità; non sono state accolte, tra le altre, le richieste di modifica aventi a oggetto:
 - l'applicazione del predetto Allegato agli impianti esistenti, in quanto, secondo Terna, tali previsioni sono direttamente normate dall'articolo 4 del regolamento RfG;
 - la previsione contenuta nel paragrafo 8.1 secondo cui Terna, con modalità dalla medesima indicate, può inviare direttamente all'impianto eolico un tele-segnale (*set-point*) che impone il valore massimo di potenza immessa in rete. Al riguardo, invece, i soggetti interessati hanno richiesto che l'ordine di riduzione della produzione sia inviato da Terna verso una sala controllo dell'utente del dispacciamento per validazione e per tracciatura e che quindi sia l'utente del dispacciamento, e non Terna, ad attuare il predetto ordine;
 - l'eliminazione della previsione di fornire servizi di regolazione in sottofrequenza ovvero di inserire una riduzione di potenza al fine di avere a disposizione margini per la regolazione in sottofrequenza. Al riguardo Terna ha evidenziato che il predetto servizio è definito in osservanza a quanto previsto dal regolamento RfG e che il medesimo Allegato si limita a definire i servizi da erogare, mentre le condizioni di attivazione e di utilizzo dei predetti servizi saranno definite successivamente;
- con riferimento all'Allegato A.68, gli operatori interessati non hanno presentato osservazioni né richieste di modifica. Tuttavia, poiché Allegato A.68 relativo agli impianti fotovoltaici è l'equivalente dell'Allegato A.17 relativo agli impianti eolici, Terna, prima della sua trasmissione all'Autorità, ha provveduto ad aggiornarlo al fine di renderlo coerente con l'Allegato A.17; per l'Allegato A.68 valgono, pertanto, le medesime considerazioni precedentemente richiamate con riferimento all'Allegato A.17;
- il Comitato di consultazione di cui al capitolo 13 del Codice di rete non ha formulato osservazioni in merito alle modifiche proposte da Terna agli Allegati A.4, A.11, A.17, A.53 e A.68 al Codice di rete.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il processo di implementazione del regolamento RfG non si è ancora concluso e che si renderanno necessarie altre modifiche al Codice di rete nonché alle Norme CEI 0-21 e 0-16, da completare entro il 17 novembre 2018 come previsto dal regolamento RfG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- verificare positivamente le proposte di modifica degli Allegati A.4, A.11 e A.53 al Codice di rete presentate da Terna in quanto ritenute coerenti con gli sviluppi attuali del sistema elettrico;
- con riferimento agli Allegati A.17 e A.68 al Codice di rete:
 - modificare il relativo paragrafo 2 al fine di rendere il suo contenuto più esplicito, in aderenza al dettato del regolamento RfG;
 - rimodulare l'ultimo periodo del paragrafo 8.1 al fine di precisare che l'invio diretto da parte di Terna di un tele-segnale (*set-point*) che impone all'impianto il valore di potenza immessa in rete possa avvenire solo se richiesto dall'utente ai fini dell'erogazione di eventuali servizi di rete (ad esempio la regolazione secondaria di frequenza), accogliendo quanto evidenziato da alcuni soggetti intervenuti in consultazione in quanto più coerente con l'attuale quadro regolatorio e normativo;
- verificare positivamente le proposte di modifica degli Allegati A.17 e A.68 al Codice di rete presentate da Terna, comprensive delle modifiche di cui al punto precedente, in quanto coerenti con gli sviluppi attuali del sistema elettrico e con le disposizioni previste dal regolamento RfG;
- prevedere che gli Allegati A.4, A.11 e A.53 al Codice di rete, nella formulazione positivamente verificata con il presente provvedimento, trovino applicazione per gli impianti o porzioni di essi e dispositivi attivati dall'1 ottobre 2018;
- prevedere che gli Allegati A.17 e A.68 al Codice di rete, nella formulazione positivamente verificata con il presente provvedimento, trovino applicazione, come previsto dal regolamento RfG, per tutti gli impianti di produzione (rispettivamente eolici e fotovoltaici connessi direttamente o indirettamente alla RTN per il tramite di una porzione di rete con tensione nominale pari o superiore a 110 kV) nuovi, cioè per i quali il relativo titolare non ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali entro il 17 maggio 2018, nonché per gli impianti esistenti qualora ricadenti nelle fattispecie di cui al paragrafo 2 dei medesimi Allegati (sono i casi in cui vengono effettuati interventi sull'impianto di produzione che rendono necessaria una sostanziale revisione del suo contratto di connessione, ivi incluso il relativo regolamento d'esercizio);
- non prevedere ulteriori disposizioni nei casi degli impianti di produzione esistenti per i quali vengono effettuati interventi sull'impianto di produzione che rendono necessaria una sostanziale revisione del suo contratto di connessione, in quanto le disposizioni previste da Terna nel paragrafo 2 degli A.17 e A.68 al Codice di rete appaiono sufficienti per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento RfG, evitando che sia l'Autorità a valutare puntualmente ogni singola fattispecie;
- prevedere che un impianto eolico o fotovoltaico connesso direttamente o indirettamente alla RTN per il tramite di una porzione di rete con tensione nominale pari o superiore a 110 kV già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento possa essere classificato tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli

effetti del regolamento RfG senza effettuare ulteriori verifiche, in quanto è possibile affermare con ragionevole certezza che la conclusione del contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali sia avvenuta entro il 17 maggio 2018; e che un impianto eolico o fotovoltaico connesso direttamente o indirettamente alla RTN per il tramite di una porzione di rete con tensione nominale pari o superiore a 110 kV, in data successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento possa essere classificato tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG solo qualora il titolare comunichi la conclusione del contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali a Terna e al gestore di rete (se diverso), entro il 17 novembre 2018. A tal fine la notifica trasmessa dal titolare dell'impianto di produzione a Terna e al gestore di rete (se diverso) deve indicare almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche dei macchinari di generazione principali da costruire, assemblare o acquistare, come previsto dall'articolo 4, comma 2, del RfG;

- rimandare a successivi provvedimenti la definizione delle condizioni di attivazione e di erogazione dei servizi – non già erogati ai sensi della regolazione vigente – di regolazione locale e centralizzata di potenza reattiva, di inerzia e di regolazione intorno alla frequenza nominale di cui al paragrafo 8 degli Allegati A.17 e A.68, ferma restando l'esigenza di installare dispositivi che consentano l'erogazione di tali servizi nei casi meglio dettagliati nei punti precedenti. Ciò al fine di inquadrare le richiamate condizioni di attivazione e di erogazione dei servizi in un quadro più ampio che tenga conto del completamento dell'implementazione del regolamento RfG, dell'innovazione (in corso) della regolazione del dispacciamento nonché dei primi risultati dei progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel

DELIBERA

1. la proposta di modifica all'Allegato A.4 al Codice di rete, recante "*Criteri generali di protezione delle reti a tensione uguale o superiore a 110 kV*", predisposta da Terna e inviata all'Autorità con la lettera del 28 maggio 2018 è positivamente verificata;
2. la proposta di modifica all'Allegato A.11 al Codice di rete, recante "*Criteri generali per la taratura delle protezioni delle reti a tensione uguale o superiore a 110 kV*", predisposta da Terna e inviata all'Autorità con la lettera del 28 maggio 2018 è positivamente verificata;
3. la proposta di modifica all'Allegato A.17 al Codice di rete, recante "*Centrali eoliche - Condizioni generali di connessione alle reti AT Sistemi di protezione regolazione e controllo*", predisposta da Terna e inviata all'Autorità con la lettera del 28 maggio 2018 è positivamente verificata a seguito dell'implementazione delle modifiche di seguito riportate:

- sostituzione del quarto periodo del paragrafo 2 dell'Allegato A.17 con il seguente: *“In tali casi l'Allegato A.17 trova applicazione in relazione alle sole parti di impianto oggetto di sostituzione ovvero alle sole prescrizioni per le quali non si rende necessaria la sostituzione di elementi di impianto diversi da quelli oggetto dell'intervento di modifica significativa o di rifacimento.”*;
 - rimodulazione dell'ultimo periodo del paragrafo 8.1 prevedendo che *“L'Utente può richiedere al Gestore l'invio diretto, con modalità indicate dal medesimo Gestore, di un tele-segnale (set-point) che imponga all'impianto il valore di potenza immessa in rete ai fini dell'erogazione di eventuali servizi di rete (ad esempio la regolazione secondaria di frequenza)”*;
4. la proposta di modifica all'Allegato A.53 al Codice di rete, recante *“Caratteristiche tecniche e funzionali degli apparati equilibratori di carico”*, predisposta da Terna e inviata all'Autorità con la lettera del 28 maggio 2018 è positivamente verificata;
 5. la proposta di modifica all'Allegato A.68 al Codice di rete, recante *“Centrali fotovoltaiche - Condizioni generali di connessione alle reti AT Sistemi di protezione regolazione e controllo”*, predisposta da Terna e inviata all'Autorità con la lettera del 28 maggio 2018 è positivamente verificata a seguito dell'implementazione delle modifiche di seguito riportate:
 - sostituzione del quarto periodo del paragrafo 2 dell'Allegato A.68 con il seguente: *“In tali casi l'Allegato A.68 trova applicazione in relazione alle sole parti di impianto oggetto di sostituzione ovvero alle sole prescrizioni per le quali non si rende necessaria la sostituzione di elementi di impianto diversi da quelli oggetto dell'intervento di modifica significativa o di rifacimento.”*;
 - rimodulazione dell'ultimo periodo del paragrafo 8.1 prevedendo che *“L'Utente può richiedere al Gestore l'invio diretto, con modalità indicate dal medesimo Gestore, di un tele-segnale (set-point) che imponga all'impianto il valore di potenza immessa in rete ai fini dell'erogazione di eventuali servizi di rete (ad esempio la regolazione secondaria di frequenza)”*;
 6. gli Allegati A.4, A.11 e A.53 al Codice di rete, nella formulazione positivamente verificata con il presente provvedimento, trovano applicazione per tutti gli impianti o porzioni di essi e dispositivi attivati a partire dall'1 ottobre 2018;
 7. gli Allegati A.17 e A.68 al Codice di rete, nella formulazione positivamente verificata, trovano applicazione per tutti gli impianti di produzione - rispettivamente eolici e fotovoltaici - nuovi, cioè per i quali il relativo titolare non ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali entro il 17 maggio 2018, nonché per gli impianti esistenti qualora ricadenti nelle fattispecie di cui al paragrafo 2 dei medesimi Allegati;
 8. un impianto eolico o fotovoltaico connesso direttamente o indirettamente alla RTN per il tramite di una porzione di rete con tensione nominale pari o superiore a 110 kV, già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, viene classificato tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG senza effettuare ulteriori verifiche; un impianto eolico o fotovoltaico connesso direttamente o indirettamente alla RTN per il tramite di una porzione di rete con tensione nominale pari o superiore a 110 kV in data successiva all'entrata in vigore

del presente provvedimento può essere classificato tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG solo qualora il titolare comunichi la conclusione del contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali a Terna e al gestore di rete (se diverso), entro il 17 novembre 2018. A tal fine la notifica trasmessa dal titolare dell'impianto di produzione a Terna e al gestore di rete (se diverso) deve indicare almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche dei macchinari di generazione principali da costruire, assemblare o acquistare;

9. la presente deliberazione è trasmessa a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali;
10. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni